



L'introduzione della tutela ambientale nella Costituzione non significa vietare la caccia

Anche stavolta le trombe e i tamburi della propaganda animalista si sono subito fatti sentire. L'approvazione definitiva da parte della Camera dei Deputati della [proposta di legge costituzionale](#) per modificare gli articoli 9 e 41 della Costituzione, ha dato il via – soprattutto attraverso le sceneggiate della rossa lombarda e l'altoparlante di molti organi di stampa – alla solita offensiva di stampo animalista e non certo ambientalista. Una pressione mediatica, tra l'altro immotivata, da parte di chi, in realtà, ha più a cuore le sorti degli animali che non quelle dell'ambiente e della biodiversità.

Come abbiamo ormai imparato in questi anni, il nostro bizzarro ambientalismo è ormai scivolato inesorabilmente nell'animalismo più miope e viscerale. Quello che, per esempio, fremente di sdegno per le sorti dei poveri corvidi e degli ibis sacri e se ne impipa altamente dei danni, ormai quasi irreversibili, che l'abnorme proliferazione di queste specie – ma ce ne sono molte altre, purtroppo – hanno prodotto e continuano a produrre alla nostra biodiversità.

Per cercare di fare un po' di chiarezza, sfrondando l'importante provvedimento parlamentare dalle propagandistiche acclamazioni animaliste, vediamo in cosa consistono le modifiche apportate ai due articoli costituzionali, riportando in blu il testo precedente e in rosso le aggiunte apportate.

-) Alla fine dell'articolo 9 sono state aggiunte solo un paio di righe:

Articolo 9: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. **Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.**”

Come si vede, in questa modifica non c'è niente di tragico che faccia temere per una corretta e sostenibile attività venatoria. Viene semplicemente inserito un generale principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge che ne disciplini le forme ed i modi.

-) La modifica dell'articolo 41, invece, riguarda l'aggiunta di sei sole parole

Articolo 41: “L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno **alla salute, all'ambiente**, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali **e ambientali**”.

Anche in questo caso non sembra proprio che ci siano presupposti tali da giustificare l'esagerato clamore scatenato da qualche frangia animalista e il nero pessimismo di alcuni cacciatori.

Il mondo venatorio, pur non abbassando la guardia e restando estremamente vigile per quanto riguarda futuri provvedimenti legislativi in materia di tutela degli animali, **che dovranno essere presi senza pregiudiziali di stampo ideologico**, non può che plaudire a questa attenzione costituzionale per quanto riguarda la tutela dell'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi, e la salute.

Concludendo, ci sembra di poter condividere l'analisi dell'onorevole-cacciatore Marco Dreosto, vicepresidente dell'Intergruppo caccia al Parlamento Europeo: “Fasciarsi la testa prima di romperla non serve a nulla, oggi il mondo venatorio può avere una grande opportunità dall'inserimento della [tutela ambientale in Costituzione](#), bisogna saper coglierla e sfruttarla a proprio vantaggio. Spetta poi alla politica legiferare di conseguenza in **maniera razionale e coerente**, è ora che il mondo venatorio inizi a giocare a centro campo anziché stare in panchina, partecipando ai tavoli decisionali, evidenziando il suo ruolo gestionale a vantaggio della **collettività**”.